



Relazione tecnico-finanziaria

(art. 40 - bis decreto legislativo n. 165 del 2001)

IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362/1999 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI II FASCIA, CCNL AREA FUNZIONI CENTRALI – ANNO 2020 – SOTTOSCRITTA IN DATA 18 NOVEMBRE 2022

La presente relazione è strutturata secondo lo schema di relazione tecnico-finanziaria allegato alla circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, predisposto d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

1) Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2020 (FRSF 2020) è stato costituito con determina del Direttore Generale n. 554 del 6 maggio 2021. I relativi importi sono stati inizialmente stanziati nel budget di previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA con delibera n. 27 del 5 dicembre 2019. In seguito all'applicazione del CCNL Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, gli incrementi previsti dal suddetto CCNL sono stati consuntivati nel bilancio 2020, approvato con deliberazione del CdA n. 27 del 30 aprile 2021, alla luce del DMT n. 204791/2020 registrato presso la Corte dei conti – reg. n. 1635 del 28 dicembre 2020.

Il Fondo così quantificato è stato certificato dall'organo di controllo interno all'amministrazione in data 20 maggio 2021, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018.

Gli importi riportati nell'ipotesi di accordo sono esposti al lordo dei contributi previdenziali.

1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2020

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1 Sezione II – Risorse variabili

In questa sezione sono riportate le voci del Fondo sottoposto a certificazione, che si considerano variabili ai fini dell'accordo integrativo in commento:

L'indennità ex art. 7, legge n. 362/1999 questa voce fa riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, rubricato legge n. 362/99, per il quale *“in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti”*. L'ammontare complessivo del Fondo da

destinare all'indennità in oggetto, al netto della riduzione prevista dall'art. 67, comma 5, decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, è pari ad **euro 117.070,00**.

1 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per la Dirigenza della seconda fascia è stato calcolato il taglio del 10%, applicando la percentuale sul lordo dipendente e non sul lordo amministrazione conformemente al parere MEF-RGS-IGOP-UFFICIO VI del 14 giugno 2016 prot. n. 51636. Tale importo, dal calcolo del fondo effettuato precedentemente all'applicazione dell'art. 51 del CCNL Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, era risultato pari a euro 210.402 ed è stato versato con mandato n. 947 del 20 ottobre 2020 alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 3348, ai sensi dell'art. 67 comma 6 della norma sopra riportata. In seguito all'applicazione del succitato CCNL, alla luce del fatto che il quadro normativo vigente non sottopone al suddetto taglio gli incrementi ex art. 51, si rileva che con il mandato n. 947 del 20 ottobre 2020 l'Agenzia ha versato una somma eccedente di euro 1.632 rispetto al dovuto. Tale credito è stato recuperato sul versamento del taglio del 10% relativo ai fondi dell'anno 2021 effettuato con mandato n. 2582 del 21 ottobre 2021.

1 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione:
indennità di posizione fissa, variabile e specificità medica euro 1.454.058,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo,
- b) totale risorse variabili sottoposte a certificazione:
 - art. 7 L. 362/1999 euro 117.070,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo,
 - indennità di risultato euro 924.582,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo, comprensivo degli incrementi di cui all'art.51 del CCNL Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018,
- c) incarichi aggiuntivi, servizi resi nei confronti dei terzi e contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004 euro 10.442,00.
- d) totale del Fondo sottoposto a certificazione, pari ad **euro 2.506.755,00** (composto dalla somma di euro 2.500.069,00 di cui ai punti a), b) e c) della presente Sezione e dalla somma di euro 6.686,00 spettante, per gli incarichi aggiuntivi e per i servizi conto terzi, al personale che ha svolto detti incarichi).

1 Sezione V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2) Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione si evidenziano le poste che, poiché già negoziate, per l'anno di riferimento non sono oggetto di nuova negoziazione con il contratto integrativo oggetto della presente relazione:

- Articolazione delle funzioni dirigenziali;
- Indennità di posizione fissa prevista nel CCNL Area Funzioni Centrali;
- Indennità di posizione variabile prevista nel CCNL Area Funzioni Centrali;
- Indennità di specificità medica prevista nel CCNL Area Funzioni Centrali;

- Indennità ex art. 7, legge n. 362/1999 per il personale dirigente non appartenente all'area sanitaria.

2 Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in questione definisce i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2020. Essa si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia, al personale dirigente in servizio ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, decreto legislativo n. 165/2001, al personale dirigente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché al personale dirigente in posizione di comando da altra amministrazione. Il totale delle destinazioni specificatamente regolate dal presente Contratto Integrativo ammontano complessivamente ad **euro 935.055,00** (924.582,00, quanto alla retribuzione di risultato, comprensivo degli incrementi di cui all'art. 51, CCNL Area Funzioni Centrali, ed euro 10.442,00, quanto derivato dagli incarichi aggiuntivi, dai servizi resi nei confronti dei terzi e dai compensi derivanti dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004, al netto di quanto spettante al personale che ha svolto i detti incarichi).

2 Sezione III – destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- a) Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:
- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal presente Contratto Integrativo, determinato dal totale del Modulo II, 2, sez. I: **euro 1.454.058,00** (indennità posizione fissa, posizione variabile e specificità medica) al netto del taglio del 10% ed **euro 117.070,00** (indennità ex art. 7 legge n. 362/1999) al netto del taglio del 10%;
- b) Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo in commento che complessivamente ammontano ad **euro 935.055,00** (924.582,00, quanto alla retribuzione di risultato, comprensivo degli incrementi di cui all'art. 51, CCNL Area Funzioni Centrali, ed euro 10.442,00, quanto derivato dagli incarichi aggiuntivi, dai servizi resi nei confronti dei terzi, al netto di quanto spettante al personale che ha svolto i detti incarichi, e dai compensi derivanti dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004);
- c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, pari ad **euro 2.506.755,00** (composto dalla somma di **euro 2.500.069,00** di cui ai punti a) e b) della presente Sezione, dalla somma di euro **6.686,00** spettante, per gli incarichi aggiuntivi e i servizi conto terzi, al personale che ha svolto detti incarichi), al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

2 Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Il fondo a disposizione per l'anno 2020 garantisce la totale copertura della destinazione di utilizzo.
- b) L'ipotesi di accordo per i criteri di erogazione dell'indennità in applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999, prevede un sistema di erogazione che tiene conto della modernizzazione dei processi lavorativi e del miglioramento qualitativo raggiunto dall'organizzazione nel suo complesso. Si tiene conto, altresì, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dalla singola struttura dirigenziale, con ciò assicurando una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e un miglioramento dei servizi istituzionali rivolti all'utenza.
- c) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

3 Modulo III – Schema generale riassuntivo delle destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo illustrato e confronto con le corrispondenti destinazioni dell'anno precedente

- Ammontare fondo art. 7 L. 362/1999 anno 2020 **euro 117.070,00**
- Ammontare fondo art. 7 L. 362/1999 anno 2019 **euro 126.209,00**

Il differenziale dell'ammontare del fondo ex art. 7 della legge n. 362/1999, rispetto all'annualità precedente, 2019, è dovuto al decremento dei giorni di attività contrattuale del personale dirigente cui si applica l'indennità in commento.

4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Agenzia è dotata di un sistema contabile che, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. M. 20 settembre 2004, n. 245, è ispirato ai principi contabili previsti dal codice civile nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica e finalizzato a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia ed il risultato economico dell'esercizio.

Nell'esercizio della funzione contabile l'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale che consente altresì di monitorare l'utilizzo delle risorse dell'Agenzia assicurando la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni di natura contabile e gestionale.

4 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa derivante dall'utilizzo del Fondo anno 2019 risulta rispettato.

4 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Gli importi destinati al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, a garanzia della copertura dell'ipotesi di accordo sindacale del 18 novembre 2022, è assicurata dalle seguenti voci del Conto Economico:

B-9) a) "salari e stipendi"

B-9) b) "oneri sociali".

Le somme derivanti da esercizi precedenti sono già imputate nel Conto Patrimoniale dell'Agenzia.